

**ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA
REGIONE DEL VENETO
E
UNIONCAMERE DEL VENETO**

Premesso che:

La Regione del Veneto intende concorrere allo sviluppo economico del proprio territorio attraverso un articolato sistema di servizi in favore del sistema produttivo.

Le Camere di Commercio, a' sensi della Legge n. 580/1993 e dei provvedimenti normativi successivi, hanno acquisito lo status di autonomie funzionali in quanto enti autonomi che, a livello provinciale, svolgono funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali e che, quali soggetti rappresentativi degli interessi locali del sistema delle imprese, possono contribuire a declinare al meglio la crescita socioeconomica del territorio ed operare efficacemente come volano di sviluppo.

La Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, nel mutare profondamente l'articolazione del titolo V della parte seconda della Costituzione, ha introdotto i principi del decentramento amministrativo e della sussidiarietà verticale ed orizzontale.

La Regione del Veneto con L.R. n. 11/2001, in attuazione del D.Lgs. n. 112/98, ha individuato le funzioni trasferite o delegate agli enti locali ed alle autonomie funzionali, attribuendo in particolare alle Camere di Commercio a' sensi degli artt. 24,36 e 40:

- a) la tutela e promozione della denominazione di origine dei prodotti artistici e tipici artigianali, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato, le funzioni connesse alla tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane,
- b) l'esercizio delle funzioni in materia di tutela dei consumatori, per il perseguimento dei seguenti obiettivi: protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del consumatore e dell'ambiente e tutela degli interessi economici e giuridici di carattere generale, promozione e attuazione di una politica di formazione, educazione e informazione del consumatore, promozione e sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori,
- c) la vigilanza sull'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio e presentazione dei prodotti commercializzati,
- d) l'attivazione di specifiche strutture di servizio ed assistenza alle imprese, in grado di assolvere anche i compiti previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 112/1998, anche avvalendosi degli Sportelli unici per le attività produttive.

Il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 prevede, all'art. 34, la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di concludere tra loro accordi di programma per disciplinare il coordinamento delle azioni.

Unioncamere del Veneto, associazione delle sette Camere di Commercio del Veneto, a seguito delle Deliberazioni della Giunta Regionale n° 747 del 23 marzo 2001 e n° 1814 del 13 giugno 2003, ha sottoscritto con la stessa Regione del Veneto due Accordi di Programma a seguito dei quali si è dato corso ad una serie di Convenzioni attuative.